Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 135 /15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE 8 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE RETE 8) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 37, COMMA 1 DEL D.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E NELL'ART. 3, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

(CONTESTAZIONE N. 1 ANNO 2015/N. PROC. 1-15 DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI ABRUZZO)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e, in particolare, gli artt. 37, comma 1 e 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" e, in particolare, gli artt. 8 e 11;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS*;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante "*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni"* e, in particolare, l'allegato A concernente "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro*";

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo in data 1° aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS recante "*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*";

VISTO l'atto di contestazione – Cont. n. 1 Anno 2015/n. Proc. 1-15 - del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo – datato 16 aprile 2015 e notificato in pari data alla società Rete 8 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 8;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. **Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo è stata contestata – Cont. n. 1 Anno 2015/n. proc. 1-15 – in data 16 aprile 2015 e notificata in pari data alla società Rete 8 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 8, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3 comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 9 agosto 2014; in particolare, dalle ore 09.00.56 circa alle ore 09.31.59 circa, sul predetto servizio di media audiovisivo è stata trasmessa una televendita denominata "*Marion – soluzioni per dormire*", senza che venisse inserito sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*televendita*".

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel chiedere con appositi scritti difensivi presentati al Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo, in data 14 maggio 2015, la revoca della contestazione sopra riportata, nonché l'archiviazione del procedimento sanzionatorio o, in subordine, l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura del minimo edittale, ha eccepito che "*la violazione contestata è riconducibile esclusivamente a disguidi tecnici occorsi durante la messa in onda della trasmissione televisiva in oggetto"*, ossia è "*imputabile ad un cattivo funzionamento o ad un'errata manovra nella programmazione del software….ascrivibili al caso fortuito*"; in particolare, la trasmissione della televendita in esame non comporta il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario e presenta il carattere dell'occasionalità, in quanto "*si tratta di un unico evento della durata di 31 minuti…*"; inoltre, la televendita "*è preceduta e seguita da elementi idonei a garantire la riconoscibilità della natura commerciale e la netta distinzione rispetto al resto della programmazione in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, Allegato "A" al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendita di cui alla delibera 538/01/CSP del 27 luglio 2001*"; infine, la società Rete 8 S.r.l. chiede che "*dovrà essere valutata la lieve entità della condotta, l'assenza di doglianze e il comportamento complessivo della Società anche in ragione della datata in cui si è verificato (9 agosto) in periodo di turnazione del personale per ferie*";

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo, con deliberazione n. 34 del 21 maggio 2015, ha proposto a questa Autorità "*l'applicazione della sanzione amministrativa minima prevista ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" nei confronti della società Rete 8 S.r.l.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo risulta meritevole di accoglimento.

Il riferimento della società Rete 8 S.r.l. a "*disguidi tecnici occorsi durante la messa in onda della trasmissione televisiva in oggetto"* è generico e assurge a mera affermazione di principio, non essendo supportato da idonea e da specifica documentazione, da cui desumere quanto asserito, in quanto la parte è tenuta, comunque, a dotarsi di

un’organizzazione interna, tale da garantire l’osservanza degli obblighi posti all’esercizio dell’attività cui l’autorizzazione si riferisce.

Considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall’intendimento della società Rete 8 S.r.l., dovendosi avere riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dalla televendita e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità; la violazione delle disposizioni normative sopra citate, tra l’altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie dalla parte, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa; pertanto, il disguido tecnico in esame non rientra nella fattispecie dell’errore scusabile e, quindi, non può essere considerato aberrante dalla prassi, in quanto ha determinato la trasmissione di una televendita in violazione delle disposizioni sopra menzionate per un durata complessiva di circa trenta minuti.

Non risulta possibile, infatti, in nessun modo accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame in virtù del riferimento ad opera della predetta società al caso fortuito, ossia al carattere involontario della condotta tenuta, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando, poi, a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata in virtù dell’imprudente comportamento della predetta società, autrice della violazione; non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell’errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo ad ingenerare in quello la convinzione della liceità; né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228); sulla parte grava, sempre, una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Il riferimento, poi, al non superamento dei limiti di affollamento pubblicitario non rileva ai fini dell’accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio, in quanto le disposizioni normative violate non investono l’aspetto quantitativo del conteggio degli affollamenti pubblicitari televisivi, bensì quello qualitativo del posizionamento della televendita nel corso della trasmissione di una determinata programmazione televisiva, al fine di tutelarne l’integrità ed il valore.

Infine, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la violazione delle disposizione normative sopra citate riguarda il comportamento posto in essere dalla società Rete 8 S.r.l. e non l'evento occasionale.
Tanto premesso, la società Rete 8 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 8 è incorsa nella violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3 comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 9 agosto 2014, in quanto le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale e devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali (art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05) nonché i servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*televendita"* nel corso della trasmissione della televendita stessa (art. 3, comma 2, delibera 538/01/CSP);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05: *"la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali";*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della delibera n. 538/01/CSP: "*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita";*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in quanto, a fronte della lesione dell'interesse dei telespettatori a una precisa e immediata individuazione delle televendite rispetto al resto dei programmi televisivi privi di finalità commerciali, tale da pregiudicarne il comportamento economico, è stato rilevato un isolato episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate di durata limitata nel tempo;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. **Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato dalla società Rete 8 S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2013 pari a euro 1.311.782,00 (fonte: dati Informativa Economica di Sistema) risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3 comma 2 della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ACCERTA

che la società Rete 8 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 8 – codice fiscale 01441090691- con sede legale in Chieti, viale Abruzzo n. 374 ha violato le disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3 comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto ha trasmesso una televendita in modo non chiaramente riconoscibile e distinguibile dal resto della programma televisiva mediante mezzi ottici ovvero acustici e, in particolare, mediante l'inserimento sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, della scritta "*televendita"*

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3 comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 135/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 135/15/CSP* ".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria